

FONDAZIONE PIETRO SISSA

STATUTO

PREMESSE

La Fondazione trae origine dall'Ospedale Ricovero "Pietro Sissa" di Moglia, che venne realizzato per lascito testamentario (datato 04.05.1874 n.2199-1542 a repertorio del Notaio Luigi Costa di Gonzaga), del fu Pietro Sissa, il quale legava il suo fondo detto "Gingina" per la fondazione in Moglia di uno "Spedale" per i poveri infermi.

"A titolo di legato e allo scopo di beneficenza dispongo e lascio il mio fondo detto Gingina posto sotto Bondanello di B.L. 130 circa, affinché venga eretto in Moglia un Ospitale per i soli ammalati poveri del paese ed affetti da mali acuti e non cronici. Non potendo disporre di fabbriche adatte a tale uso, voglio che coi redditi dei primi cinque anni dopo la mia morte, del fondo suddetto, per cura del molto reverendo parroco di Moglia, sia fatto costruire un apposito stabile che si adatti ad uso Ospitale e siano, altresì, provveduti tutti quegli effetti mobili, biancheria ed altro che saranno ritenuti necessari per un tale impianto. L'Amministrazione, poi, del detto fondo e quindi dell'Ospitale stesso e di tutto quanto vi apparterrà sarà affidata a tre probe ed oneste persone del paese riconosciute tali dal parroco locale pro-tempore, al quale sin d'ora ed in perpetuo conferisco il diritto di nomina".

L'allora Parroco pro-tempore richiese la temporanea dispensa di interessarsi della erezione in Ente Morale del lascito.

Su invito del Prefetto il Consiglio Comunale si sostituì al Parroco e l'Istituzione ottenne quindi il riconoscimento di Ente Morale con Regio Decreto 25 marzo 1877 n.110 .

L'inaugurazione dell'Ospedale avvenne il 15 febbraio 1891.

Inizialmente la gestione del lascito rimase affidata ai fratelli Gerola (parenti del testatore) fino al 7 marzo 1882, epoca in cui su invito della Prefettura di Mantova, la Congregazione di Carità di Moglia ricevette in consegna il lascito e ne assunse l'interinale gestione che durò fino al 1938 e cioè fino a quando con Decreto Reale 25-08-1938 la gestione del lascito Sissa venne decentrata dall'E.C.A. (già Congregazione di Carità) ed affidata ad una Amministrazione autonoma, composta di un Presidente nominato dal Prefetto e quattro membri di cui tre nominati dal Podestà e uno dal Segretario del Fascio di combattimento di Moglia; il Presidente e i membri duravano in carica quattro anni e potevano essere riconfermati senza interruzione.

Nel frattempo nel 1932, con verbale congregatizio 24.01.1932 –approvato con Regio Decreto 15 settembre 1932 n.1460 - al fine ospedaliero era stato aggiunto quello di provvedere al ricovero di poveri inabili al lavoro; da qui la denominazione di "Ospedale Ricovero Pietro Sissa"; contestualmente era stato approvato il nuovo Statuto Organico dell'Ente il 24 gennaio 1932, composto da n.16 articoli.

Con decorrenza dal 1° settembre 1976, per disposizioni normative, l'Ente cessò ogni attività ospedaliera e venne incluso fra le Strutture sanitario- assistenziali, attrezzato per le cure, il recupero e la riabilitazione di malati lungodegenti.

Nel 1984, in attuazione della L.R.n.11/1983, l'IPAB venne classificata come "Struttura Protetta", diventando una Residenza collettiva di tipo assistenziale per persone anziane non autosufficienti.

Dal 1986 con Decreto della Giunta Regionale n. 155/86/ASS del 12.05.1986 "l'Istituzione è retta da un Consiglio d'Amministrazione composto di n.5 membri di cui 3 nominati dal Consiglio Comunale con voto limitato ai 2/3 per salvaguardare il principio della rappresentanza della minoranza e n.2 nominati dalla Giunta Regionale; il Presidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione nel proprio seno"; l'art. art.36 della legge 8 giugno 1990 n.142 come modificato dall'art.13 della legge 25 marzo 1993 n.81 , reiterato dal D.Lgs. 267/00, ha trasferito al Sindaco la competenza alla nomina..

Dal 1995 l' "Ospedale Ricovero P. Sissa " di Moglia è organizzato come RSA per Anziani Non Autosufficienti totali

TITOLO I - DENOMINAZIONE, SEDE E SCOPO

Art. 1

Ai sensi dell'art.14 e seguenti del Codice Civile è costituita la Fondazione denominata " *Fondazione Pietro Sissa*" con sede legale in Moglia (Mn) Via Verdi n.55.

Art. 2

La Fondazione si propone il perseguimento, senza fini di lucro, di finalità sociali principalmente nei settori dell'assistenza sociale e socio-sanitaria, per la tutela ed il recupero sia di persone svantaggiate per anzianità, per disabilità fisica o psichica, per malattia o per emarginazione sociale, sia di persone anziane totalmente o parzialmente non autosufficienti.

La Fondazione realizza le proprie finalità statutarie nell'ambito territoriale della Regione Lombardia .

Art. 3

La Fondazione operando nei settori dell'assistenza sociale e socio-sanitaria, dell'assistenza sanitaria, della beneficenza, della formazione e della ricerca scientifica, per il raggiungimento dei propri scopi statutari potrà gestire o istituire servizi sociali, socio-sanitari e sanitari di natura domiciliare, territoriale, residenziale e ambulatoriale per la tutela delle persone svantaggiate. Potrà allestire e gestire Residenze Sanitarie Assistenziali, Strutture protette e Case di Riposo e in genere ogni altra struttura o servizio utile per rispondere sia ai bisogni delle persone anziane autosufficienti, parzialmente o totalmente non autosufficienti, affette da sindromi di demenza senile e/o Alzheimer, sia a persone affette da particolari patologie, indipendentemente dall'età.

La Fondazione potrà allestire e gestire anche strutture destinate a pazienti terminali e/o comatosi nonché altri servizi tra i quali:

- l'organizzazione di IDR, CSE, Hospice, ricovero psichiatrico o altro, riferito a persone svantaggiate;
- l'organizzazione e l'erogazione di servizi e prestazioni di ricovero pieno, di ricovero diurno, di carattere ambulatoriale o domiciliare;
- la promozione culturale, l'addestramento, la formazione e l'aggiornamento di soggetti che, a titolo professionale o di volontariato, operano nei settori di attività;
- la promozione o la partecipazione in attività di ricerca sui temi di particolare interesse reale nei settori in cui si esplica l'attività della Fondazione, anche attraverso l'attuazione di iniziative sperimentali.

Art. 4

La Fondazione si propone anche di cooperare nel contesto delle iniziative pubbliche o private che operano con analoghi scopi, stabilendo opportune forme di collegamento, partecipazione e di cooperazione e sviluppando eventuali rapporti con le espressioni del volontariato.

Art. 5

Le modalità di funzionamento, la gestione del personale, l'erogazione dei servizi, la gestione e l'accesso alle strutture della Fondazione potranno essere disciplinati da uno o più regolamenti. Con apposite norme regolamentari potranno essere altresì disciplinati i requisiti per l'ammissione e la dimissione degli assistiti, nonché il trattamento degli ospiti, secondo principi improntati alla parità di condizione, al rispetto della libertà e della dignità della persona ed all'adeguatezza delle prestazioni e dei servizi.

TITOLO II – PATRIMONIO E MEZZI

Art. 6

Il patrimonio iniziale della Fondazione è costituito dai beni mobili ed immobili quali risultanti dall'inventario redatto e approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente al momento della delibera di trasformazione dell'ex IPAB.

Il Patrimonio potrà essere incrementato con :

- a) acquisti, lasciti e donazioni di beni mobili ed immobili pervenuti all'Ente a titolo di incremento del patrimonio;
- b) somme prelevate dai redditi e/o utili che il Consiglio di Amministrazione, con propria deliberazione, disponga di destinare all'incremento del patrimonio;
- c) sopravvenienze attive non utilizzate per il conseguimento degli scopi istituzionali;
- d) contributi a destinazione vincolata.

La Fondazione può detenere la proprietà di beni mobili ed immobili.

E' comunque fatto salvo l'obbligo di provvedere alla conservazione ed al mantenimento del patrimonio.

Art. 7

La Fondazione provvede al diretto raggiungimento dei propri scopi:

- a) con redditi e/o utili del proprio patrimonio di cui al precedente articolo;
- b) con rette, contributi o introiti erogati da Enti pubblici o da privati in correlazione a prestazioni, servizi o cessioni;
- c) con i proventi di oblazioni e atti di liberalità non espressamente destinati all'incremento del patrimonio;
- d) con le somme derivanti da alienazioni di beni patrimoniali che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, vengono destinate ad un uso diverso dall'incremento del patrimonio;
- e) con ogni altro introito non espressamente destinato ad aumentare il patrimonio.

TITOLO III– ORGANI E AMMINISTRAZIONE

Art. 8

Sono Organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione
- il Presidente
- il Revisore dei Conti

TITOLO IV – IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 9

La Fondazione è retta da un Consiglio di cinque Membri effettivi, compreso il Presidente, così nominati :

- a) due amministratori dal Comune di Moglia, dei quali uno designato dalla minoranza consiliare
- b) due amministratori dalla Giunta della Regione Lombardia
- c) un amministratore dal Parroco di Moglia

Art. 10

I consiglieri durano in carica quattro anni a decorrere dalla data di insediamento dell'Organo Amministrativo coincidente con la prima seduta consiliare successiva alla loro nomina, e sono rieleggibili.

Qualora uno o più Consiglieri per qualsiasi motivo venissero a mancare, il Consiglio deve tempestivamente promuovere i provvedimenti per la sostituzione dei consiglieri mancanti.

I nuovi consiglieri rimarranno in carica sino alla scadenza naturale del quadriennio di nomina dei Consiglieri a cui sono subentrati.

Le dimissioni di un consigliere hanno immediata efficacia nell'ipotesi in cui rimanga in carica la maggioranza del Consiglio di Amministrazione.

Le dimissioni o la decadenza della maggioranza dei componenti l'Organo di Amministrazione comportano in ogni caso la decadenza dell'intero collegio che tuttavia rimane in carica per le operazioni di ordinaria amministrazione fino all'insediamento del nuovo organo amministrativo.

Ai membri degli Organi Amministrativi può essere corrisposta una indennità fissata dal Consiglio, che con apposito atto regolamentare ne determina anche l'entità in importi individuali annui non superiori a quelli previsti per gli amministratori degli Enti Locali Territoriali.

Art. 11

I membri del Consiglio di Amministrazione che non intervengano alle sedute per più di tre volte consecutive, e senza giustificato motivo, possono essere dichiarati decaduti.

La decadenza è dichiarata dal consiglio stesso, anche su segnalazione dell'autorità di vigilanza, se prevista.

Art. 12

Al Consiglio di Amministrazione sono conferiti i più ampi poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione.

In particolare il Consiglio:

- approva il bilancio annuale e redige la relazione morale e finanziaria;
- delibera le modifiche allo statuto
- predispone i programmi fondamentali dell'attività della Fondazione e ne verifica l'attuazione;
- delibera l'acquisizione di eredità, legati, donazioni e le modifiche patrimoniali;
- forma i regolamenti interni e le istruzioni fondamentali sull'attività dell'Ente;
- nomina, su proposta del Presidente, il Personale direttivo dell'Ente, stabilendone compiti ed attribuzioni, nonché il Segretario del Consiglio;
- nomina il Revisore dei Conti

Art. 13

Il Consiglio si riunisce almeno due volte l'anno, nonché tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno o quando la convocazione sia richiesta per iscritto da almeno tre Consiglieri.

L'Ordine del Giorno è, di regola, diramato a mezzo convocazione scritta o mediante consegna brevi mano almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di urgenza la convocazione può essere fatta anche via fax o a mezzo sistemi informatici, con preavviso di un giorno; in caso di urgenza, con la presenza di tutti i suoi componenti e per accettazione unanime il Consiglio di Amministrazione può decidere la trattazione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno.

Nel caso di cui al successivo art.14 la convocazione del Consiglio di Amministrazione deve avvenire mediante lettera raccomandata a.r. da recapitarsi, presso il domicilio eletto da ogni Consigliere, almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Dietro specifica richiesta dei Membri interessati, il Consiglio di amministrazione può ammettere la partecipazione alla seduta consiliare, anche a mezzo di collegamento in videoconferenza, dandone atto nel verbale della seduta.

E' compito del Consigliere più anziano per data di nomina, ovvero ancora, in caso di parità delle date di nomina, del Consigliere più anziano per età, convocare al più presto la riunione di insediamento del primo Consiglio di Amministrazione dei nuovi eletti per deliberare in merito alla nomina del Presidente e del vice-Presidente dell'Ente.

Art. 14

Il Consiglio delibera validamente quando sia presente almeno la maggioranza dei suoi componenti.

Le delibere sono adottate a maggioranza dei voti dei presenti.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Per le decisioni afferenti:

- le modifiche statutarie;
- gli acquisti e/o alienazioni di immobili;
- l'accettazione di eredità o donazioni di natura immobiliare;
- la proposta di messa in liquidazione dell'Ente

il Consiglio delibera validamente con la presenza di tutti i consiglieri. Qualora il Consiglio non riesca a costituirsi per almeno due volte consecutive a causa della ripetuta assenza di uno o più consiglieri, la seduta in terza convocazione potrà ritenersi validamente costituita qualora sia presente almeno la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione .

I verbali delle deliberazioni sono stesi dal Segretario e sono firmati dal Presidente e dal Segretario .

In caso di assenza o impedimento del Segretario la stesura dei verbali è affidata ad uno dei Consiglieri intervenuti

TITOLO V – IL PRESIDENTE ED IL VICE-PRESIDENTE

Art. 15

Il Presidente ed il vice-presidente della fondazione sono nominati dal Consiglio di Amministrazione tra i propri membri.

Durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati anche per più mandati.

Art. 16

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione. Ha facoltà di rilasciare procure speciali e di nominare avvocati e procuratori alle liti. Convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, svolge un'azione di generale vigilanza, di indirizzo e di coordinamento su tutta l'attività della Fondazione.

Il Presidente esercita le funzioni di ordinaria amministrazione, esercita altresì e per singoli affari le funzioni di straordinaria amministrazione qualora espressamente delegate di volta in volta dal Consiglio.

In caso di urgenza può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, salvo ratifica del Consiglio stesso nella sua prima seduta utile.

Propone al Consiglio di Amministrazione la nomina dei Dirigenti dell'Ente.

Art. 17

In caso di assenza o di impedimento del Presidente della Fondazione, i suoi poteri sono assunti dal Vice Presidente o, in caso di impedimento od assenza di quest'ultimo, dal Consigliere più anziano per data di nomina, ovvero ancora, in caso di parità delle date di nomina, dal Consigliere più anziano per età.

TITOLO VI – REVISORE DEI CONTI

Art. 18

Il controllo sulla gestione economico/finanziaria/patrimoniale della Fondazione è esercitato da un Revisore dei Conti, fatti salvi gli ulteriori controlli previsti dalla legge sulle persone giuridiche private.

Il Revisore, iscritto nel Registro dei Revisori Contabili, è nominato dal Consiglio di Amministrazione, dura in carica tre anni e può essere riconfermato, per 1 (uno) solo mandato.

Art. 19

Il Revisore può essere invitato ad intervenire alle sedute del Consiglio di Amministrazione e può espletare tutti gli accertamenti e le indagini necessarie ed opportune ai fini dell'esercizio del controllo

Di ogni rilievo effettuato viene riferito allo stesso Consiglio.

Sono osservate, per quanto applicabili, le norme di cui agli art. 2403 e segg. del Codice Civile.

Al Revisore può essere corrisposto un compenso fissato dal Consiglio nei limiti delle Tariffe professionali.

TITOLO VII – AMMINISTRAZIONE E NORME GENERALI

Art. 20

L'esercizio sociale della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

L'Ente è obbligato alla formazione del Bilancio annuale.

Il Bilancio è approvato entro il 30 giugno dell'anno successivo.

Il Servizio di cassa può essere affidato ad istituti bancari di notoria solidità designati dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 21

Eventuali utili ed avanzi di gestione sono destinati esclusivamente agli scopi istituzionali.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili, ovvero di dare beni o prestare servizi agli amministratori, a condizioni più favorevoli, od a coloro che, a qualsiasi titolo, operino per la Fondazione e ne siano dipendenti o ne facciano comunque parte.

Art. 22

La gestione dei pagamenti e delle riscossioni è disciplinata da apposito regolamento.

Art. 23

L'ordinamento, la gestione e la contabilità dei presidi e dei servizi della fondazione, nonché le attribuzioni dei Direttori e dei Responsabili dei servizi e dei settori, sono disciplinati con norme regolamentari o con provvedimenti del Consiglio di Amministrazione.

Art. 24

Qualora il Consiglio di Amministrazione ritenesse esaurito lo scopo sociale o per qualsiasi ragione credesse di dover sciogliere l'Ente, nominerà uno o più liquidatori, determinandone i poteri.

I beni che resteranno, dopo esaurita la liquidazione, saranno devoluti, al Comune di Moglia che dovrà destinarli per fini di utilità sociale e pubblica .

In deroga alle disposizioni di cui al precedente art.14 il presente articolo potrà essere modificato dal Consiglio di Amministrazione solamente in sedute costituite con la presenza di tutti i consiglieri .

Art. 25

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni del Libro Primo, Titolo II, del Codice Civile e le restanti norme vigenti in materia.

NORME TRANSITORIE

Art. 26

In deroga a precedenti disposizioni statutarie il Consiglio di Amministrazione in essere al momento della trasformazione dovrà considerarsi integralmente dimissionario con effetto dalla data di pubblicazione sul Burl Lombardia del decreto di trasformazione. Il Consiglio si limiterà a gestire l'ordinaria amministrazione fino alla nomina del nuovo organo amministrativo.
